

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 250
(proposta di legge statutaria)

a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Marinelli, Biancani,
Elezi, Ciccioni, Assenti, Marcozzi e Cesetti

presentata in data 6 febbraio 2024

MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1
"STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"

Art. 1

*(Modifica all'articolo 13
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I componenti dell'Ufficio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo consiliare al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi consiliari."

Art. 2

*(Modifica all'articolo 22
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 5 bis dell'articolo 22 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Presidente e il Vicepresidente che cessano di far parte del Gruppo consiliare al quale appartenevano al momento della nomina decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi consiliari."

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 di questa legge statutaria, si applicano a decorrere dalla legislatura regionale successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima.